



**FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI E PER I DIRIGENTI IBM (FPDDI)
Iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1117**

REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ADERENTI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 1 – Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli Aderenti

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

Articolo 3 - Presentazione delle liste elettorali

Articolo 4 - Comitato elettorale

Articolo 5 – Modalità di votazione

Articolo 6 – Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati dell'elezione dei rappresentanti degli Aderenti

Articolo 7 – Sostituzione del rappresentante degli Aderenti

TITOLO II

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ADERENTI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 8 – Rappresentanti delle Società aderenti

Articolo 9 – Designazione dei rappresentanti delle Società aderenti

Articolo 10 – Sostituzione del rappresentante delle Società aderenti

TITOLO III

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 11 – Modifiche al regolamento elettorale

TITOLO I
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ADERENTI PER IL RINNOVO
DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 1 – Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli Aderenti

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Fondo, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni dei rappresentanti degli Aderenti nell'Assemblea stessa informandone Aderenti e Società aderenti; ai fini del presente Regolamento, per le qualifiche di Aderenti e Società Aderenti si rinvia a quanto espressamente specificato dallo Statuto vigente.
2. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione designa, fra i propri componenti, il Presidente del Comitato Elettorale agli effetti del successivo art. 4 e provvede a fissare le date di inizio e fine svolgimento delle operazioni di voto, il termine per la presentazione delle liste - che comunque non potrà essere successivo ai trenta giorni antecedenti la data prevista per l'inizio delle operazioni di voto -, la data o le date per la distribuzione delle schede elettorali agli Aderenti e il termine per la ricezione dei voti espressi.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto tutti gli Aderenti che risultino iscritti al Fondo l'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni sono indette. Non hanno diritto di voto gli Aderenti differiti e i Familiari aderenti.
2. Sono eleggibili gli Aderenti che, alla data ultima di presentazione delle liste siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni e siano titolari di una posizione contributiva in essere presso il Fondo con l'esclusione dei Familiari aderenti (art.5 C.1 lett.C dello Statuto) e Associati (art.5 c.2 dello Statuto).

Articolo 3 - Presentazione delle liste elettorali

1. Concorrono alle elezioni dei Delegati in Assemblea le liste sottoscritte da almeno il 5% degli Aderenti facenti parte dell'elettorato di cui all'articolo 2, comma 1. A tal fine le firme devono essere apposte su una lista redatta in conformità al fac simile allegato al presente regolamento. Le liste dovranno essere corredate con gli estremi di un documento d'identificazione anche aziendale. La firma di presentazione apposta su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; i candidati non possono sottoscrivere alcuna lista.
2. Entro il termine di presentazione delle liste di cui al precedente art. 1, dovranno essere depositate presso la sede del Fondo le liste dei candidati di cui ai commi successivi; a tale deposito dovrà provvedere un elettore, che firmando l'originale all'atto stesso del deposito, assumerà, in tal modo, la qualità di presentatore di lista.
3. Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati non inferiore a 17 e non superiore a venti; i candidati dovranno essere individuati tra coloro che risultano Aderenti, così come individuati dall'art.2 c.2, al Fondo l'ultimo giorno del mese antecedente a quello di indizione delle elezioni. Ciascuna lista dovrà contenere nominativi di entrambe le categorie (dipendenti e dirigenti); qualora non si riesca in tal modo a comporre una lista - stante il formale rifiuto da parte dei componenti dell'una o dell'altra categoria a far parte della lista stessa - le liste saranno liberamente componibili.
4. La candidatura su più liste decade da tutte le liste; la candidatura deve essere accettata dal candidato; l'accettazione di ogni singolo candidato deve risultare da un'apposita firma dello stesso posta accanto al proprio nome sulla lista.
5. Al presentatore di lista sarà restituita una dichiarazione certificativa della presentazione della lista con indicazione del giorno e dell'ora del deposito e del numero di firme valide a supporto;

6. In caso di presentazione di un'unica lista non si procederà alle operazioni di voto e il Comitato elettorale di cui al successivo art. 4 proclamerà eletti i candidati di detta lista.

Articolo 4 - Comitato elettorale

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle liste si costituisce presso la sede del Fondo il Comitato Elettorale composto da:
 - a. un rappresentante designato dal presentatore di ciascuna delle liste;
 - b. un membro del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricato con la delibera di cui all'articolo 1, in qualità di Presidente.
 - c. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Segretario del Comitato elettorale.
2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati di lista, i componenti dell'Assemblea dei Delegati e i membri del Collegio dei Sindaci
3. Il Comitato Elettorale accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate; in particolare:
 - a. verifica la conformità delle liste rispetto al fac simile allegato, il numero dei candidati e la categoria dei candidati inseriti e la regolarità delle firme di presentazione;
 - b. cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista firma di accettazione, riservandosi di verificare che la mancata firma corrisponda alla effettiva volontà dell'interessato;
 - c. cancella i nomi degli ineleggibili.
4. Nel caso di liste con denominazioni tali da renderle facilmente confondibili tra di loro, il Comitato Elettorale stabilisce che l'uso della denominazione spetta, con diritto di precedenza alla lista che è stata presentata per prima in ordine di tempo. Il Comitato Elettorale comunicherà al presentatore della lista a cui non spetta l'utilizzo di tale denominazione un termine perentorio per provvedere alla modifica della denominazione stessa; il Comitato Elettorale chiederà, inoltre, ai rispettivi presentatori di lista, l'integrazione, entro un termine perentorio, delle liste che risultino incomplete quanto ai requisiti di ammissibilità di cui al comma precedente.
5. Decorsi i termini di cui al comma precedente le liste vengono nuovamente verificate dal Comitato Elettorale al fine di accertarne la non confondibilità e l'ammissibilità.
6. L'eventuale dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore di lista ed ha effetto immediato. Contro la dichiarazione di inammissibilità i presentatori di lista possono presentare al Comitato Elettorale ricorso scritto che dovrà pervenire al comitato elettorale entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di inammissibilità. In ordine a detto ricorso, decide a insindacabile giudizio definitivo, il Comitato Elettorale.
7. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto dai membri di cui al comma 1.
8. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:
 - a. riceve dal Presidente del Fondo l'elenco degli Aderenti aventi diritto al voto anche ai fini di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
 - b. sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità predispone le schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6;
 - c. almeno 15 giorni prima della data delle elezioni riceve dal Fondo la comunicazione dell'avvenuto invio delle schede elettorali agli Aderenti; in caso di voto elettronico, come

specificato al successivo art. 5 – comma 1, detta comunicazione potrà pervenire entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data delle elezioni;

- d. procede alle operazioni di scrutinio delle schede elettorali;
 - e. esamina e risolve – in unica istanza – eventuali casi di contestazione;
 - f. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
9. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
10. Il Comitato cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del Fondo ed ai presentatori di lista.

Articolo 5 – Modalità di votazione

1. Ogni Aderente vota per posta su scheda elettorale cartacea, oppure su scheda elettorale elettronica resa disponibile attraverso apposita applicazione informatica che sarà proposta al Comitato Elettorale dal Consiglio d'Amministrazione e dovrà essere preventivamente approvata dal Comitato elettorale stesso. In tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, il Fondo fornirà agli Aderenti la scheda elettorale corredata delle istruzioni per la votazione e di apposita busta per la successiva spedizione al Comitato stesso, oppure le istruzioni per il voto su scheda elettorale elettronica.
2. Le schede elettorali riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione, la denominazione ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità e, in caso di voto su scheda elettorale cartacea, saranno vidimate da almeno un componente del Comitato Elettorale.
3. Non è ammesso il voto di preferenza.
4. Tutta la documentazione comprendente copia delle liste, un estratto del presente Regolamento Elettorale concernente le modalità di votazione e le operazioni di scrutinio, è pubblicata nel sito internet del Fondo.
5. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio, il voto degli Aderenti dovrà in ogni caso pervenire al Comitato Elettorale entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data delle elezioni e, in caso di voto su scheda elettorale cartacea, dovrà essere spedito per posta utilizzando l'apposita busta fornita dal Fondo.
6. Il voto sarà espresso contrassegnando la lista dei candidati prescelta.
7. Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista nei casi in cui l'elettore abbia apposto più segni sulla medesima lista.
8. Sono nulli i voti apposti su una scheda non predisposta dal Comitato Elettorale, ovvero quando vengono apposti su due o più liste. Qualunque altro modo di espressione del voto differente da quello indicato nel presente articolo rende nulla la scheda; sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

Articolo 6 – Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati dell'elezione dei rappresentanti degli Aderenti

1. Il sedicesimo giorno lavorativo successivo a quello fissato per le elezioni, i componenti del Comitato Elettorale:
 - in caso di voto su scheda elettorale cartacea, procedono all'apertura delle buste ed allo scrutinio delle schede;

- in caso di voto su scheda elettorale elettronica, procedono alla necessaria elaborazione dei dati utile a conoscere i risultati elettorali.
2. Il Comitato Elettorale, trascorso il termine di acquisizione delle schede elettorali, provvede a redigere apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, relativo allo scrutinio delle schede nel quale saranno annotati:
 - a. il numero degli Aderenti aventi diritto al voto;
 - b. il numero degli Aderenti che hanno votato;
 - c. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
 - d. il numero delle schede nulle;
 - e. il numero delle schede bianche.
 3. Il Comitato Elettorale, provvederà all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:
 - a. determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
 - b. nel caso in cui esclusivamente una lista fra quelle presentatesi abbia ottenuto almeno il 30% dei voti validi (e le altre una percentuale inferiore), assegna tutti i seggi a detta lista, individuando i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza dei 15 seggi spettanti agendo analogamente anche per quanto riguarda i delegati supplenti;
 - c. in tutti gli altri casi diversi da quanto specificato nella precedente lettera b., ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero di cui alla lettera a); in particolare divide il numero dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei Delegati da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi attribuiti alla lista stessa; i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra; in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio; individua infine i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista; i delegati supplenti saranno ripartiti analogamente alla ripartizione dei delegati effettivi.
 4. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei voti pervenuti.
 5. Terminate le operazioni di cui sopra, il Presidente del Comitato Elettorale proclama i risultati informando gli Organi del Fondo che, a loro volta, ne daranno compiuta informazione agli aderenti attraverso il sito internet del Fondo.
 6. Gli eletti individuati ai sensi di cui ai commi precedenti, quali componenti della nuova Assemblea dei Delegati, entrano in carica dopo l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente a quello in cui avviene l'elezione.

Articolo 7 – Sostituzione del rappresentante degli Aderenti

1. Qualora nel corso del mandato un delegato cessi dalla carica si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei delegati supplenti eletto della stessa lista.

TITOLO II
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ADERENTI PER LA COSTITUZIONE O
RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 8 – Rappresentanti delle Società aderenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto, le Società aderenti, così come specificate dallo Statuto vigente, nominano 15 Delegati provvedendo alla redazione di una lista unica composta da quindici nominativi, con indicazione, per ciascuno di essi, del numero progressivo di lista, del nominativo e dell'Azienda di riferimento.

Articolo 9 – Nomina dei rappresentanti delle Società aderenti

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione richiede alle Società aderenti di avviare la procedura per la nomina dei propri rappresentanti e indica il termine entro il quale tale nomina deve essere formalizzata agli Organi del Fondo.
2. Entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, le Società aderenti comunicano agli Organi del Fondo la lista nominativa dei propri nominati, la cui nomina avrà efficacia dalla data in cui saranno stati proclamati i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli Aderenti.

Articolo 10 – Sostituzione del rappresentante delle Società aderenti

1. Il rappresentante della Società aderente in assemblea può essere sostituito mediante designazione di un altro rappresentante da comunicare agli Organi del Fondo entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Sarà cura degli Organi del Fondo dare formale riscontro alla comunicazione.

TITOLO III
MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 11 – Modifiche al regolamento elettorale

1. Il presente Regolamento Elettorale può essere modificato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea del Fondo, riunitasi in seduta straordinaria.